

Proposta N° 167 / Prot. Data 27/04/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 158 del Reg. Data 27/04/2015	OGGETTO :	LITE CRUCIATA SALVATORE C/COMUNE DI ALCAMO, AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2012 E NOMINA LEGALE AVV. GIOVANNA MISTRETTA.		
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">NOTE</th> </tr> <tr> <td> Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO </td> </tr> </table>	NOTE	Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
NOTE				
Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO				

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass. anz. Coppola Vincenzo		X			
3)	Assessore Culmone Renato		X			
4)	Ass.V/Sindaco Cusumano Salvatore	X		X		
5)	Assessore Manno Antonino	X		X		
6)	Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7)	Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Funzionario Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 , propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Lite Cruciata Salvatore C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso all'avviso di accertamento TARSU anno 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta".

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 18/04/2013 si è proceduto alla revoca della Convenzione con l'ATO TP1 Terra dei Fenici ai fini della gestione della TARSU per il Comune di Alcamo e, per l'effetto, è venuto meno il ruolo dell'appaltatore/concessionario AIPA s.p.a.

Considerato che a seguito di quanto sopra il Settore Servizi Finanziari IV Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali è subentrato in tutte le posizioni pendenti anche per effetto della consegna in data 24/09/2013 con prot. 47271 dei ricorsi alla TARSU;

Verificato il mancato pagamento della TARSU 2012, il Comune di Alcamo emetteva in data 30/09/2014 avviso di accertamento TARSU n. 201200036038 notificato a mezzo raccomandata n. 612981637435 in data 12/01/2014, avviso di accertamento impugnato dal Sig. Cruciata innanzi alla CTP di Trapani RGR 121/15 sez. 3 in data 08/01/2015.

Tenuto conto che il ricorrente nel presentare ricorso sostiene l'illegittimità e l'infondatezza degli atti impugnati, e che già con ricorso RGR 2017/13 il ricorrente aveva impugnato l'avviso bonario TARSU 2012 recapitato allo stesso con posta ordinaria;

Ritenuto dovere contestare il superiore ricorso rilevando che il soggetto gestore del tributo (Terra dei fenici/ AIPA spa) in base ad una letterale (ma corretta) interpretazione dell'art. 62 ha recuperato, con precedente avviso di accertamento (a suo tempo contestato dallo stesso ricorrente), a tassazione (per le utenze non domestiche) anche le superfici adibite ad attività, atteso che nessuna norma primaria giustificava l'applicazione della tassa alla sola superficie adibita ad uffici.

La possibilità di presentare la richiesta di applicazione di una riduzione forfettaria sulla superficie da tassare (in base ad una tabella contenuta nel regolamento n. 154/2010 che individua all'art. 8 le percentuali specifiche in rapporto a singoli gruppi di attività) per l'ipotesi di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e non assimilati agli urbani (rimanendo comunque in capo al produttore la piena e incondizionata responsabilità, del corretto smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani). mentre fino ad allora vigevano esclusivamente le disposizioni di cui al regolamento comunale n. 112 del 2001 per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97, che consentiva (e attualmente consente ancora) di avviare un procedimento finalizzato a dimostrare la non assimilabilità ai rifiuti urbani di quelli prodotti dall'attività (per qualità e/o per quantità).

Pertanto è infondata la pretesa del ricorrente a vedere riconosciuto un diritto (mai acquisito) a vedere tassata la sola superficie adibita ad uffici, mentre solo dal 2009 è prevista, previa esplicita istanza e a determinate condizioni, la possibilità di avere riconosciuta una riduzione, la quale è in ogni caso subordinata anche alla congrua documentazione, ad esercizio chiuso, riguardo la prova della produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (mediante fatture, formulari identificazione dei rifiuti, dichiarazione annuale dei rifiuti - mud)

In diritto:

- al punto A) del ricorso si rileva che relativamente all'applicazione delle tariffe in riguardo alla legittima competenza del sindaco per la determina delle tariffe TARSU, il CGA per la Regione Sicilia 11 Marzo 2013 dichiarava con la sentenza 325/13 "in Sicilia spetta al Sindaco- salvo diverse previsioni statuarie – la competenza a disporre le variazioni delle aliquote dei tributi comunali", vista anche la sentenza del CGA 27/11/12 n.1046. E' ciò in quanto la mera variazione della tariffa, a fronte del variare dei costi, è in realtà un atto praticamente vincolato e scevro di quei momenti di discrezionalità che son invece insiti nella regolamentazione generale del tributo e nella disciplina generale della tariffa;
- al punto B) del ricorso, " errore sul presupposto d'imposta.....: Mancata produzione di rifiuti", la difesa sostiene che trattasi di sottoprodotti e non rifiuti, senza effettuare sugli stessi alcuna lavorazione. Nel ricorso si contesta in radice l'approccio seguito dal ricorrente che è senza dubbio fuorviante, nel senso che i presupposti di applicazione della TARSU sono da rinvenire esclusivamente nell'articolo 62 del D.Lgs. 507/1993, comma 1, mentre i successivi commi 2 e 3 disciplinano altresì le modalità attraverso le quali il contribuente, può dichiarare circostanze rilevanti ai fini dell'esclusione dalla tassazione di specifiche superfici. Si ricorda inoltre che ancor oggi in maniera di TARSU un riferimento indiscusso riguardo le concrete fattispecie annoverabili con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui ai richiamati commi è costituito dalla Circolare Ministeriale del 22/06/1994 n.95/E.

Quindi tutta la parte della trattazione svolta dalla ricorrente riguardo la natura dei rifiuti prodotti e le ipotesi in cui gli scarti di lavorazione costituiscono materia per altri processi produttivi e come tale ceduti a terzi non costituiscono neanche indirettamente la base per escludere dalla tassazione atteso che il D.Lgs. 152/2006 e in precedenza il D.Lgs. 22/1997 hanno altre finalità rispetto a quelle connesse alla individuazione delle modalità attraverso le quali operare la tassazione.

Nella sentenza n. 19379 del 17 dicembre 2003, la Cassazione ha affermato che l' idoneità dei locali a produrre rifiuti, quale causa di esclusione della tassa, deve risultare dalla denuncia, e sul denunciante grava l' onere di fornire la prova di tale inidoneità. Pertanto, la Cassazione con tale affermazione si è conformata all' orientamento più restrittivo, secondo cui le cause di esonero dall' applicazione della tassa, non sono automatiche, ma devono di volta in volta essere dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione ed accertate con un procedimento amministrativo sulla base di elementi obiettivi.. L' esclusione, ad avviso della giurisprudenza maggioritaria non opera automaticamente ma deve sempre essere dedotte in denuncia e accertate su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.

Nessun errore logico è stato commesso dal precedente soggetto gestore in ordine alla determinazione della superficie da sottoporre a tassazione.

Negli ultimi anni rispetto al passato gli uffici tributari sono stati posti nella condizione di disporre di utilissime e solide informazioni funzionali al recupero di materia imponibile. La rideterminazione della superficie per l'anno 2012 è sostanzialmente frutto della nuova capacità dell'ufficio di conoscere la veridicità o se si vuole l'attualità della dichiarazione originaria resa dal contribuente.

La consultazione della banca dati catastale attraverso la piattaforma informatica SISTER cui si accede mediante l'utilizzo di credenziali riservate concesse dall'Agenzia delle Entrate ha permesso di recuperare una maggiore superficie rispetto a quella originariamente dichiarata;

- punto C) del ricorso l'asserita violazione dei principi del legittimo affidamento assunti a rango di norma di legge (L. 212 del 2000) costituiscono un richiamo improprio o quantomeno eccessivo, infatti l'avviso di accertamento, come già è stato abbondantemente chiarito nasce oltretutto da una rilettura della norma di legge anche da una mancata dichiarazione di variazione che il contribuente avrebbe dovuto produrre per adeguare la superficie dichiarata a quella desumibile d'ufficio e si è anche dimostrato che non ricorre la buona fede (tutt'al più la non conoscenza degli obblighi di legge che sono cosa ben diversa) atteso che sia il sopralluogo del marzo 2014 ma ancor più l'immagine su Google-earth, datata giugno 2006, e da tutti visionabile permette di pervenire ad un dato di gran lunga maggiore di quello utilizzato dal soggetto gestore per il recupero di superficie imponibile. Queste evidenze sono di per sé sufficienti a confutare nel caso di specie la ricorrenza di quei presupposti richiamati dalla Suprema Corte ed in presenza dei quali il contribuente è meritevole di tutela.

Ritenuto in fatto e in diritto infondate le richieste avanzate giudizialmente;

Reputato opportuno costituirsi in giudizio per contrastare quanto richiesto a mezzo dei suddetti ricorsi al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda efficacemente questo Ente, e che tale nomina può essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Di autorizzare il Comune di Alcamo ,in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, per i motivi esposti sinteticamente in narrativa, a resistere in giudizio nei ricorsi proposti dal Sig. Cruciana Salvatore in ogni fase, stato e grado ;

Di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge sia unitamente che disgiuntamente;

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91

Il Proponente
Responsabile di Procedimento

A GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Lite Cruciata Salvatore C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso all’avviso si di accertamento TARSU anno 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.”

”.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Lite Cruciata Salvatore C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso all’avviso si di accertamento TARSU anno 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.”

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: "Lite Cruciata Salvatore C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso all'avviso di accertamento TARSU anno 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta."

.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 27/04/2015

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 27/04/2015

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Cusumano Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/04/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2015

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

☐ _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati